

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
(emanato con D.R. n. 1230 – 2017, prot. n. 29554 – I/3 del 30.10.2017)

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.”

Art. 1 – Principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Università di Foggia.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi universitarie, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati a tutelare il patrimonio dei beni mobili ed immobili presenti nelle sedi universitarie, di prevenire atti vandalici, di garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione universitaria, ovvero per indagini di polizia giudiziaria.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere impiegati come strumenti per effettuare controlli sui docenti, sul personale tecnico-amministrativo e sugli studenti, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitati all'interno dell'Università, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, nel caso in cui non siano indispensabili, le immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
6. I programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 2 – Soggetti legittimati al trattamento dei dati.

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Ateneo è l'Università stessa, nella persona del Rettore pro tempore.
2. Il Direttore Generale, per ogni particolare sistema indipendente di videoripresa installato, designa il Responsabile del trattamento dei dati.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati deve rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali, deve garantire una adeguata collocazione degli strumenti per la videoregistrazione e vigilare sulla corretta conservazione delle immagini, deve vigilare affinché la cancellazione automatica dei dati avvenga entro e non oltre il termine previsto dal presente

Regolamento, deve verificare che vengano eseguite le manutenzioni degli impianti e che gli stessi siano regolarmente funzionanti.

4. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, al personale delle forze dell'ordine con funzioni di polizia giudiziaria ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile. La visione delle immagini è consentita inoltre al personale addetto alla vigilanza delle strutture dell'Ateneo.
5. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Responsabile del trattamento dei dati, o il suo delegato, provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), custodito e compilato dal Responsabile del trattamento dei dati o dal suo delegato, nel quale sono riportati:
 - la data dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni del Responsabile del trattamento dei dati o del suo delegato ;
 - la sottoscrizione da parte del Responsabile del trattamento dei dati o del suo delegato.

Art. 3 – Raccolta e trattamento dei dati.

1. La raccolta dei dati avviene tramite videocamere installate presso le sedi dell'Università che consentono unicamente riprese video senza riprese audiofoniche. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa.
2. Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi dovranno essere conservate in appositi hard disk per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla loro rilevazione, dopodiché le stesse dovranno essere automaticamente cancellate. Durante i periodi di chiusura programmata dell'Università, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l'intero periodo di chiusura dell'Università stessa.
3. Gli hard disk dove sono registrate le immagini sono collocati in appositi locali/armadi di sicurezza, la cui chiave deve essere custodita dal Responsabile del trattamento dei dati o dal suo delegato.
4. L'accesso ai locali e/o agli armadi dove sono collocati gli strumenti di registrazione deve essere autorizzato dal Responsabile del trattamento dei dati o dal suo delegato.

Art. 4 – Cancellazione dei dati

1. Le immagini registrate vengono cancellate automaticamente da ogni supporto allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, con sovraregistrazione e modalità che rendono inutilizzabili i dati cancellati.

Art. 5 – Collocazione delle telecamere e informativa

1. La collocazione delle telecamere è autorizzata con decreto dal Direttore Generale e riportata in appositi documenti custoditi dal Direttore stesso.
2. Eventuali modifiche o integrazioni relativamente alla collocazione delle telecamere devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.
3. In prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione e l'avvertimento al pubblico delle finalità e delle modalità di ripresa in modo da renderle conoscibili a tutti.
4. Il supporto con l'informativa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

Art. 6 – Diritti dell'interessato

1. Relativamente al trattamento dei dati personali, all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. dietro presentazione di apposita istanza in forma scritta.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicità.

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del relativo decreto di emanazione.